

Espresso case  
p. 2/13

ALLEGATO ALL'ATTO  
N° 22/C DEL 23-2-91

COMUNE DI ITRI  
PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO COMUNALE  
per la disciplina della concessione di sovvenzioni,  
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di  
vantaggi economici

CAPO I  
NORME GENERALI

Art. 1 -  
oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

- Art. 2 -  
definizioni.

1) Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi", si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari", si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per "ausilio finanziario", un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzione di vantaggi economici", si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

- Art. 3 -

Commissione Consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "Commissione comunale consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente
- Capigruppo consiliari o delegati.

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa rimane in carica.

3. Sostituisce il parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle Commissioni consiliari.

CAPO II

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

- Art. 4 -

soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lett. a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

- Art. 5 -  
scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc; aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

- Art. 6 -  
carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale quando costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

- Art. 7 -  
procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;  
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;

- il costo complessivo e la somma da

finanziare;

- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;

- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 3, comma 1, 3.

6. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

- Art. 8 -

somministrazione delle "sovvenzioni"

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

4. La Giunta Municipale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa.

**CAPO III**

**CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"**

- Art. 9 -

soggetti beneficiari dei contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

- Art. 10 -

scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

- Art. 11 -

carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;

b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il personale beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Municipale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale quando costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

- Art. 12 -

procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Le richieste di contributo da parte dei Comitati organizzatori di manifestazioni civili, religiose o ricreative dovranno pervenire al protocollo del Comune entro due mesi precedenti la data delle stesse manifestazioni.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Per la prima concessione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il Sindaco, riunirà la Commissione di cui al precedente art. 3, comma 1 o 3.

4. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 3, comma 1° o 3°.

5. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

- Art. 13 -

erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonchè dei risultati conseguiti.

3. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

4. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

#### CAPO IV CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

##### - Art. 14 -

finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, potrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

##### - Art. 15 -

soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari"  
-limiti-

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera C):

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

- Art. 16 -

procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3.

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Con apposito atto, la Giunta comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente art. 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone il cui sussidio per l'anno successivo sarà confermato, variato o revocato, salvo le variazioni che si rendano necessarie nel corso dell'anno. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

- Art. 17 -

procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale sentita la Commissione comunale di cui al precedente art. 3.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2.3.1989 n. 66.

#### CAPO V ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

- Art. 18 -

soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

- Art. 19 -

scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di ~~intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che~~ il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni ed

anche privati.

- Art. 20 -

natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;

a.3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla funzione di un servizio senza corrispettivo o tariffa agevolata:

b.1) pubblico trasporto;

b.2) trasporto scolastico;

b.3) mensa;

b.4) attività sportive gestite dal Comune;

b.5) assistenza domiciliare.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

- Art. 21 -

procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche:  
l'elenco degli amministratori;

---

d) per le associazioni; gruppi, comitati ecc. gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

- Art. 22 -

procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 -

riesame delle situazioni in atto

1. Entro 6 (sei) mesi dall'adozione del presente regolamento, la Giunta comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di ~~rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi~~

natura.

- Art. 24 -

termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

N.d'ord.	interventi	giorni utili per la definizione
1	concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II	60 (sessanta)
2	concessione dei contributi di cui al Capo III	60 (sessanta)
3	concessione di sussidi ed ausili di cui al Capo IV	60 (sessanta)
4	attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V: godimento di un bene comunale	60 (sessanta).

- Art. 25 -

individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7.8.1990 n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

N.	oggetto	sett. di Interv.	Unità Organizz.
1	sovvenzioni Capo II	Segreteria	Uff. Servizi Soc.
2	contributi Capo III	Segreteria	Uff. Servizi Soc.
3	sussidi ed ausili di cui al Capo IV	Segreteria	Uff. Servizi Soc.
4	vantaggi economici di cui al Capo V.	Segreteria	Uff. Servizi Soc.

- Art. 26 -

interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno le norme di cui al presente regolamento.

- Art. 27 -

leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

- Art. 28 -

pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente art. 3 nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

- Art. 29 -

entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 23.2.1991 con atto n. 22;
- 2) E' stato esaminato dalla Sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 23.5.91 verb. n. 102;
- 3) E' entrato in vigore il giorno \_\_\_\_\_

Itri, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ITRI  
PROVINCIA DI CASERTA

Si certifica che il presente venne pubblicato a questo  
Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè  
dal 08/05/91 al 22/05/91

Itri, il 08/05/91

IL SEGRETARIO COMUNALE

